

CCCXXX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1974

Presidenza del vicepresidente MONNI

I N D I C E

Congedi	8701
Disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9». (335) (Continuazione della discussione e approvazione):	
GUAITA, relatore	8702
ZUCCA	8702
GIAGU DE MARTINI, Assessore al turismo, spettacolo e sport	8702
GHINAMI	8703
DETTORI	8703
(Votazione segreta)	8708
(Risultato della votazione)	8709
(Votazione segreta)	8709
(Risultato della votazione)	8709
Mozione (Annunzio)	8701

La seduta è aperta alle ore 11.

MELIS PIETRINO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il consigliere Michele Corda ha chiesto 10 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni il congedo si intende concesso.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Mozione Schintu - Birardi - Granese - Usai sull'indagine compiuta dalla Commissione speciale all'ecologia ed urbanistica sugli scarichi del polo petrolchimico di Ottana». (70)

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1974, n. 9». (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme interpretative della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9», relatore l'onorevole Guaita.

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, a firma Guaita - Ghinami - Puddu Piero - Campus. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Sostituire il testo dell'art. 1 con il seguente: "Le opere turistiche finanziate con le leggi n. 7 del 21 aprile 1955 e n. 7, 20 marzo 1957, non sono da annoverarsi tra le opere pubbli-

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

che di interesse degli enti locali' di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1971 n. 9"». (7)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). L'emendamento Puggioni - Usai all'articolo 1 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Per illustrare il suo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Guaita.

GUAITA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che la sospensione sia stata utile ai fini della ricerca di un chiarimento tra le diverse parti intorno alla discussione di questo disegno di legge. In una riunione informale che si è svolta con la partecipazione dei rappresentanti di Gruppo e dell'Amministrazione regionale, è parso quanto mai opportuno sopprimere, all'articolo 1, le parole: «in quanto rivolte prevalentemente ad utenti esterni», che figuravano nel testo del proponente e che la Commissione aveva votato a maggioranza.

Conseguentemente viene fatto un richiamo esplicito alle leggi vigenti in materia, che prevedono come misura di incentivazione indiretta la costruzione delle opere infrastrutturali. Viene anche rilevato che l'aspetto e l'interesse di carattere regionale supera l'aspetto e l'interesse di carattere locale e, allo stesso tempo, per concorde valutazione che già ieri le diverse parti politiche hanno fatto, la vigenza, la validità delle leggi numero 7 del '55 e del '57, consente ai Comuni di indirizzare i loro sforzi e i loro interventi verso opere infrastrutturali di primaria importanza, come quelle, poniamo, di carattere igienico-sanitario e civile in generale, e di consentire all'Amministrazione regionale di intervenire con la efficacia di queste leggi numero 7. Peraltro, questa efficacia è rimasta tale anche in vigenza della legge numero 9 del '71 perché i capitoli di bilancio sono stati non soltanto conservati, ma potenziati. Questo il senso del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Credo che il collega Guaita abbia già chiarito il senso dell'emendamento e la volontà del legislatore: escludere le opere turistiche, finanziate con le due leggi attualmente in vigore, dal numero delle opere che sono di interesse degli enti locali, e pertanto rientranti nella legge numero 9. Evitando il riferimento al tipo di opere turistiche contenuto nell'inciso «... in quanto rivolte prevalentemente a utenti esterni», si fa opera di chiarezza sia nei confronti dei Comuni sia nei confronti della Corte dei Conti, la quale non potrà più interpretare le norme nel senso che le opere turistiche finanziate dalle leggi richiamate dall'articolo 1 rientrano tra quelle per le quali è prevista una spesa a carico degli enti locali. A proposito dell'articolo 2 (ne parlo adesso per evitare di intervenire nuovamente), intendo precisare che abbiamo mantenuto sì il punto 12, ma va da sé che, alla luce della nuova normativa, un ente locale può, se lo vuole, coi fondi assegnatigli per i lavori pubblici costruire anche un'opera pubblica di interesse turistico, ma deve imputarne la spesa su quei fondi, non sui fondi per il turismo. Pertanto abbiamo tolto il riferimento alla legge sul turismo che era quello che ha causato l'inghippo con la Corte dei Conti. Ritengo che i due articoli chiariscano quello che il legislatore vuole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore al turismo, spettacolo e sport*. La Giunta ritiene che l'emendamento semplifichi la dizione dell'articolo, eppertanto la Giunta è d'accordo sull'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Guaita e più. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

Si dia lettura dell'articolo 2.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 2

Il punto 12 dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1971, n. 9, deve intendersi come norma permissiva nel senso che non è vietato ai Comuni e alle Province di realizzare con i fondi della citata legge n. 9, le opere di interesse turistico previste dall'articolo 3, della medesima legge n. 9, purché si tratti di opere di prevalente interesse comunale e provinciale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Ghinami - Guaita - Campus - Puddu Piero. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

«Sostituire il testo dell'art. 2 con il seguente: Il punto 12 dell'articolo 3 della legge 4 Giugno 1971, n. 9 è così modificato: "opere pubbliche di interesse turistico"». (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghinami per illustrare questo emendamento.

GHINAMI (P.S.D.I.). Desidero precisare e chiarire che l'emendamento da noi presentato al punto 12 dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1971, numero 9, deve essere interpretato come una possibilità, una facoltà che i Comuni possano esercitare per l'utilizzazione dei fondi messi a loro disposizione dall'Assessorato ai lavori pubblici e non dall'Assessorato al turismo. Questa interpretazione deve apparire chiara; possibilmente, deve apparire nella relazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Qui non c'è da far apparire niente in relazione. E' chiaro che la legge numero 9 autorizza i Comuni a fare un certo

tipo di opere, non li obbliga. Autorizza i Comuni a predisporre i programmi in cui possono essere comprese quelle opere che sono in legge. Quindi è chiaro che tutti i punti della legge numero 9 sono permissivi, nel senso che non stabiliscono l'obbligo per i Comuni di fare quelle opere o tutte quelle opere.

Cosa vuol dire l'emendamento? Una volta tolto il riferimento alla legge sul turismo, un Comune, coi fondi erogati sulla base della legge numero 9, che sono fondi per lavori pubblici, accanto alle chiese, ai municipi, alle strade eccetera, può fare anche opere pubbliche che rivestano un interesse turistico — evidentemente — per il Comune, non certamente per il paradiso. La cosa è chiarissima: abbiamo tolto il riferimento all'articolo 3 della legge per evitare equivoci. In un certo senso, le opere pubbliche di interesse turistico che i Comuni possono fare vanno anche oltre quelle previste nell'articolo 3. Potrebbero essere anche opere che noi non abbiamo ancora intravisto. Si tratta di una possibilità accordata. Mi pare una cosa di un'evidenza solare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, poiché bisogna rifarsi alle ragioni per le quali la legge è stata presentata, io credo che debba risultare chiaro dagli atti del Consiglio, ai fini di una chiara interpretazione della legge, che noi consentiamo ai Comuni di utilizzare i fondi della legge numero 9 per realizzare, se lo riterranno necessario, anche opere di interesse turistico; che, però, l'autorizzazione a utilizzare questi fondi non esclude che continuino ad essere concessi ai Comuni contributi sulla base delle leggi che sono specificamente destinate a finanziare interventi nel settore; stanziamenti che la Corte dei Conti, con la entrata in vigore della legge numero 9, ha ritenuto privi di efficacia per quanto attiene la loro utilizzazione da parte dei Comuni. Ora con l'articolo 1 della legge questo è chiarito e deve risultare dagli atti del Consiglio.

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. Io credo che la Giunta possa accettare l'emendamento. In pratica esso elimina quella parte dell'articolo 3 della legge numero 9 che fa richiamo alla legge numero 7. Quindi, anche in conformità a quanto ha detto l'onorevole Dettori, c'è la possibilità di operare in una duplice direzione: attraverso la legge numero 7 e attraverso la legge numero 9. Credo che sia questa l'interpretazione che è data da tutti i Gruppi consiliari e quindi debba essere chiarificatrice.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 3

Restano fermi gli stanziamenti di cui ai capitoli di bilancio n. 26801 e n. 26806.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, io non capisco quale sia la finalità dell'articolo 3 così com'è. Secondo me è un articolo pericoloso, intanto, perché fa riferimento a bilanci che non esistono più, praticamente. Se la legge fosse stata presentata e discussa per essere approvata nel corso del 1973, questo articolo avrebbe avuto una sua giustificazione, poiché quei capitoli si riferiscono all'esercizio 1973.

Adesso c'è da fare i conti col bilancio relativo al 1974, che è ancora da discutere e approvare, e pertanto questo articolo è superato, caro Assessore; è superato dall'approvazio-

ne dell'articolo 1. Una volta che noi escludiamo dalle opere di cui alla legge numero 9, tutte le opere finanziate con le leggi per il turismo (e questi capitoli si riferiscono a quelle leggi) secondo me è pericoloso lasciare questo articolo. D'altra parte: una volta che all'articolo 1 abbiamo escluso che le opere finanziate con le leggi numero 7 ricadessero nella sfera di applicazione della legge numero 9, come fanno quei capitoli a sparire? E' assurdo. Cioè andava bene quell'articolo, andava bene... A dire la verità andava male tutta la legge così come era fatta, ma ciò si poteva giustificare col fatto che si trattava di una legge interpretativa; adesso, dopo l'approvazione dell'articolo 2, è chiaro che la legge è modificativa, non è più interpretativa, non foss'altro perché abbiamo modificato il punto 12. Pertanto si deve concludere trattarsi di modificazioni alla legge numero 9 evidentemente. Una volta che gli stanziamenti imputati a quelle leggi, abbiamo detto, precludono il ricorso alla legge numero 9, tenere in vita quell'articolo è veramente equivoco; non è rafforzativo è equivoco.

Al limite, signor Presidente, potrei dire che, allora, nel bilancio '74, una volta approvato questo articolo, non possono essere aumentati quei fondi: «restano fermi», cioè, significa: «non possono essere aumentati», il che, visto che noi eravamo di questa opinione in Commissione bilancio, mi potrebbe fare anche piacere, però io vi avverto che, se anche voleste aumentare questi fondi, nel bilancio non vi sarebbe più possibile. E' ridicolo quest'articolo, consentitemi. Non si può dire in una legge «rimangono fermi quegli stanziamenti», perché questo significa vincolare anche in futuro il Consiglio per quanto riguarda il potere di disporre aumenti o diminuzioni di quei fondi, abbiate pazienza.

Pertanto, signor Presidente, io pensavo che questo articolo andasse soppresso, perché con l'approvazione dell'articolo 1 questo articolo, non soltanto è superato ma crea un equivoco nella legge, perché, ripeto, blocca il Consiglio a quegli stanziamenti per oggi e per domani. Aggiungo di più: non è detto che il numero che contraddistingue i capitoli rimanga

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

uguale in tutti i bilanci; l'anno scorso il capitolo aveva il numero che abbiamo sotto gli occhi, quest'anno può essere un altro capitolo, in base agli schemi che ci presenta la Giunta. Ecco perché pregherei i colleghi, anche quelli della Giunta, di convincersi che questo articolo non si giustifica, crea un equivoco e blocca poi il Consiglio per quanto concerne gli stanziamenti futuri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Io conosco, credo abbastanza bene, le ragioni per le quali l'Assessorato al turismo e la Giunta hanno predisposto e approvato e trasmesso al Consiglio questo disegno di legge, e credo anche di potermi rendere conto delle ragioni di questo articolo che, probabilmente, però va formulato in maniera diversa. Cioè sono stati emessi dei decreti, decreti che non hanno avuto corso perché la Corte dei Conti non ha ritenuto che fossero compatibili con la nuova normativa introdotta con la legge numero 9. L'esigenza che dobbiamo sentire tutti e alla quale dobbiamo dare una risposta, è questa: che i decreti che sono stati emessi e per i quali sono stati utilizzati precedenti stanziamenti, debbono avere corso. Quindi non restano fermi gli stanziamenti, ma è consentita — ai sensi del precedente articolo 1 — la utilizzazione degli stanziamenti disposti con il bilancio del 1973 e con precedenti bilanci (già disposti ed impegnati, suggerisce il collega Zucca); non è che restino fermi gli stanziamenti che, se è consentito l'ulteriore corso dei decreti (siccome questo, secondo me è legge, è difficile dirlo), è consentita l'utilizzazione ai sensi del precedente articolo 1 degli stanziamenti disposti su questi capitoli per l'esercizio '73 e per i precedenti.

PRESIDENTE. Occorre che l'emendamento sia formalizzato. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. Credo che la richiesta dell'onorevole Zucca possa essere accolta, ma soltanto nel caso in cui il titolo della legge rimanga «norme interpretative»; perché, se facciamo delle norme interpretative, allora l'efficacia di questa legge retroagisce dal momento della vigenza delle norme che deve interpretare. Se invece cambia il titolo, evidentemente la legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione e saltano tutti quanti gli stanziamenti fatti nel 1973. Pertanto, se rimane il titolo «norme interpretative della legge regionale 4 giugno '71, numero 9», allora l'articolo 3 può essere tranquillamente soppresso; se invece si cambia il titolo, allora non può essere soppresso perché noi facciamo saltare tutti quanti gli stanziamenti operati nel 1972-'73.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Innanzitutto, la legge non può rimanere quella che era perché, quando in un articolo si dice: «il punto 12 è modificato», non può più trattarsi di una legge di interpretazione ma di una legge modificativa, c'è poco da fare. Quindi il titolo della legge deve cambiare.

Il pericolo è quello che ci prospetta la Giunta, che la Corte dei Conti dica: «Va bene, voi avete fatto questa legge, però per me vale dal momento in cui la legge è pubblicata in poi; per il passato non vale». Però allora occorre modificare la norma; non si può dire all'articolo 3, «rimangono fermi gli stanziamenti». Bisogna dire che sono utilizzati in base alle norme di cui all'articolo 1 anche gli stanziamenti del bilancio '72 e '73, quelli bloccati praticamente; allora ha un senso, ma così non ha un senso.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. Ci vuole un emendamento. Chiedo la sospensione della seduta per qualche minuto.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 33, viene ripresa alle ore 11 e 35).

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, a firma Guaita, Melis Antonio, Campus. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente: "E' consentita l'utilizzazione, ai sensi del precedente articolo 1, degli stanziamenti disposti sui capitoli di bilancio 26801 e 26806 degli esercizi 1972 e 1973 e degli eventuali residui"». (9)

PRESIDENTE. Per illustrare il suo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Guaita.

GUAITA (D.C.), relatore. Non ha bisogno di essere illustrato. E' già stato illustrato dall'intervento del collega Dettori.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Guaita e più. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, a firma Usai - Puggioni - Schintu. Detto emendamento costituisce lo articolo 4. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Art. 4 —. A partire dall'esercizio finanziario 1974 l'Assessore al turismo predispone un programma di opere da finanziare sulle leggi di cui all'articolo 1 da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare». (6)

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è contrario alla richiesta dell'onorevole Giagu, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 45, viene ripresa alle ore 11 e 50).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Credo, signor Presidente, che questo emendamento, in forza del quale a partire dal bilancio di quest'anno — quindi non per i bilanci precedenti, ma a partire dal 1974 — l'Assessore al turismo deve sottoporre all'esame della competente Commissione i programmi di spesa, rientri ormai in quella che è la prassi da seguire per una spendita, non dico più oculata, ma più programmata dei fondi stanziati col bilancio della Regione; ciò vale anche per altri fondi che pervengono alla Regione, erogati anche dallo Stato. Provocare cioè un parere delle Commissioni, vincolante soltanto sotto il profilo politico, evidentemente, su programmi predisposti dalla Giunta, a me pare costituisca un fatto positivo, perché consente alla Giunta di acquisire suggerimenti ed elementi di valutazione anche ad opera di chi non è membro dell'esecutivo. Dico ciò non soltanto per i commissari dell'opposizione, ma anche per i commissari della maggioranza. Ci si muove così lungo una linea di collaborazione che è giustamente iniziata tra esecutivo e legislativo nel cam-

po programmatico, e che investe, sia i problemi relativi a somme nell'ordine di miliardi, sia di un ammontare inferiore.

A chi osservasse che non è molto logico dover sottoporre al parere della Commissione anche i programmi annuali, è agevole rispondere che la durata è annuale perché la legge sta per scadere; ma è auspicabile che, quando sarà rilanciata, rilanciata la legge numero 9, così come si è fatto in Sicilia (la Sicilia non è da portare come esempio per molte cose, ma in questo caso mi sembra abbia dato prova di avvedutezza), vengano predisposti per la durata della legislatura anche i programmi relativi al turismo, in modo che la Giunta, l'Assessorato al turismo — chiunque ne sia il titolare in un determinato momento — conosca quali saranno le somme da spendere per 5 anni nel settore del turismo. Quindi si può portare avanti una programmazione, d'accordo coi Comuni e col Consiglio, valida per 5 anni, anziché disperdere fondi da un momento all'altro, come avviene praticamente. Ecco perché io credo che la Giunta — abbiamo corretto la legge in modo da renderla operante, efficace per i fondi degli esercizi passati — possa veramente consentire a questa richiesta, che, ripeto, ha un valore abbastanza relativo, riferita soltanto al bilancio di quest'anno e, al massimo, dell'anno venturo, perché è chiaro, poi, che la legge numero 9 decade e, trattandosi quindi di modifiche, sia tutto da rivedere, praticamente.

Questo è il motivo che ha portato i presentatori a formulare l'emendamento; è chiaro però che anche l'atteggiamento — parlo del mio atteggiamento — sulla legge è condizionato al fatto che la Giunta accetti o meno questo articolo che integra, praticamente, gli altri articoli. Abbiamo collaborato a fare una legge migliore per poter spendere i quattrini, chiediamo alla Giunta che essa collabori con noi a far sì che una Commissione del Consiglio possa vedere i programmi e, se ha qualche cosa da suggerire, lo faccia.

Però, nel futuro, secondo me, bisogna stabilire anche un limite di tempo perché le Commissioni esprimano il parere. Infatti, giustamente gli Assessori si lamentano perché

molte volte si spedisce un programma affinché sia sottoposto al parere, ed esso rimane presso la Commissione a tempo indefinito. Io credo che il limite di tempo alle Commissioni, possa essere quello di 60 giorni, a decorrere dal giorno in cui è pervenuto il programma. Spirato detto termine, si deve intendere che il parere è positivo. Io difendo le competenze del legislativo ma non è neppure giusto che si frappongano ostacoli alla spendita dei soldi soltanto perché le Commissioni non si riuniscono. In questo senso, quindi, io credo che la Giunta possa accettare l'emendamento che è stato presentato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ghinami. Ne ha facoltà.

GHINAMI (P.S.D.I.). Io sono contrario all'accoglimento di questo emendamento. Il mio Gruppo si è espresso in questo senso anche ieri sera, allorquando questa proposta venne avanzata.

Non sono d'accordo per due ordini di motivi. Il primo motivo è di ordine — come dire — politico: stiamo cercando sempre più di creare una commistione di attività e di funzioni tra il potere legislativo, se così possiamo dire, e il potere esecutivo, con questo scambio di compiti, con questa mancanza di chiarezza nelle diverse attribuzioni fra l'uno e l'altro organo della Regione. Da sola, questa considerazione sarebbe sufficiente a motivare il parere contrario alla proposta. Ma ve n'è anche un'altra di ordine formale, se così possiamo dire, o di ordine pratico: il lavoro delle Commissioni è estremamente intasato. Ci sono una quantità di progetti di legge, una quantità di programmi all'esame delle Commissioni, e noi stiamo ribaltando continuamente ancora tutto sulle Commissioni del Consiglio, quando le Commissioni — lo abbiamo visto — non sono purtroppo in grado di svolgere neanche una minima parte di questo lavoro. Lo stesso onorevole Zucca, proponendo di assegnare un termine alle Commissioni, si rendeva implicitamente conto di questa situazione. Noi veramente stiamo scaricando sull'organo legisla-

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

tivo anche le responsabilità che devono essere dell'esecutivo.

Di questo problema ci siamo lamentati per altre questioni, ma siamo un poco noi stessi che spingiamo, a volte, l'esecutivo a scaricare compiti e responsabilità che gli sono propri sul legislativo. Io credo che questo andazzo dovrebbe finire, anche perché si mettono le Commissioni nella pratica impossibilità di andare avanti.

Vi è poi un altro fatto, mi pare, molto evidente: i programmi del turismo, a volte comportano impegni finanziari di entità abbastanza esigua. Quando si pensa che una metà circa di quei fondi (qualcuno mi parlava di 400 milioni, altri di 250) sono stati spesi per la pulizia delle spiagge, è veramente assurdo pensare che per esborsi di questo genere, di ordine assolutamente normale e banale, ci sia la necessità di un approfondito esame presso la apposita Commissione per vedere se queste somme devono essere spese in una direzione piuttosto che in un'altra.

Per queste ragioni di carattere pratico e di carattere politico, a nome del mio Gruppo dichiaro di essere contrario all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. La Giunta non è d'accordo sull'emendamento per vari motivi. Il primo motivo è che, indubbiamente, questo passaggio di programmi alla Commissione ritarda l'attuazione dei programmi stessi, come, del resto, abbiamo potuto constatare in passate occasioni. Il che assume una certa gravità in questo momento nel quale il turismo sta subendo una delle crisi certamente più gravi di questi ultimi 15 anni.

Debbo dire che, fra l'altro, parlare di programmazione quando si tratta di cifre di modesta entità, quali sono quelle che sono attribuite all'Assessorato al turismo, è, direi, alquanto ingenuo, perché indubbiamente di programmazione bisogna parlare tenendo in

considerazione quali sono le possibilità di intervento di un qualsiasi organismo. La Sicilia ha fatto un programma per dieci anni, ma si tratta di un programma per 600 miliardi, prevedendo quindi una spesa di 10 miliardi l'anno, il che, evidentemente, non può essere portato avanti così, come una attività normale di Giunta, ma attraverso una attività di programmazione. Fra l'altro (questo lo dico all'onorevole Zucca perché ne sia informato), quando la Giunta ha deciso di sottoporre questo programma alle Commissioni consiliari, lo ha fatto prospettando un piano generale di interventi, ma non scendendo al dettaglio delle singole opere, cioè ha investito le Commissioni consiliari dell'impostazione generale di questa programmazione turistica che si accinge ad avviare.

Devo aggiungere che sulla stessa strada sono anche i Calabresi, i quali, dalle notizie che sono in nostro possesso, si accingono a fare le stesse cose anche se in dimensioni molto più ridotte, limitandosi evidentemente a dare notizia all'Assemblea, stante l'entità dell'importo che è stato stabilito per l'intervento nel settore turistico. Questo non vuol dire che anche noi, pur rivendicandole alla Giunta — giuste anche le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Ghinami — non si possa investire la Commissione delle linee generali di spendita dei fondi stanziati in bilancio, ma senza, evidentemente, passare sopra il principio che è quello della divisione delle responsabilità che, indubbiamente, devono esserci fra l'esecutivo e il legislativo.

Per questi motivi la Giunta non è favorevole all'accoglimento formale dell'emendamento testé presentato.

PRESIDENTE. Comunico che sull'emendamento Usai - Puggioni - Schintu è stata avanzata regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Usai - Puggioni - Schintu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	22
contrari	31
voti nulli	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Birardi - Cabras - Campus - Chessa - Concas - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Fadda - Floris - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P. C.I.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Monni - Montis - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Peralda - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Schintu - Serra - Soddu - Spano - Tronci - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Chiedo che l'emendamento al titolo non venga posto in votazione. Poiché il disegno di legge, anche per gli emendamenti approvati, non ha carattere interpretativo, propongo che il titolo venga modificato in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene di dover accogliere la proposta dell'onorevole Zucca. Poiché nessuno è contrario, il titolo del disegno di legge suonerà: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1971, numero 9».

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Soddu - Rojch. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Il Consiglio regionale considerata l'esigenza di dare un contenuto di organicità e di chiarezza ai programmi del settore turistico, rilevata la necessità di un sempre più stretto coordinamento dei programmi dei fondi ordinari con quelli straordinari, impegna la Giunta a spendere i fondi destinati alle infrastrutture turistiche sulla base di un organico programma, e a darne comunicazione al Consiglio prima della approvazione da parte della Giunta ed a curarne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al turismo.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al turismo, spettacolo e sport. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Soddu - Rojch. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche e integrazioni della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	55
maggioranza	28
favorevoli	36
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Arru - Asara - Atzeni - Bertolotti - Birardi - Ca-

VI LEGISLATURA

CCCXXX SEDUTA

13 MARZO 1974

bras - Campus - Chessa - Concas - Defraia - Del Rio - Dessanay - Dettori - Fadda - Floris - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Maddalon - Masia - Melis Antonio - Melis G. Battista (P. C.I.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Monni - Montis - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Peralda - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Schintu - Serra - Soddu - Spano - Tronci - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Coordinatore

Dott. Maria Pinna Scalas

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1976



